

Pubblicato il 26/01/2017

N. 00029/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00020/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2017, proposto da:

Francesco Borelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Leo C.F. LEOLSN80M10C352J, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Vico II Gelso Bianco N. 2;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

annullamento, previa sospensione e provvedimento cautelare di riesame, del provvedimento n. 0016349 del 16/02/2016 di diniego rinnovo porto d'armi emesso dalla Prefettura di Catanzaro e del decreto di rigetto del ricorso gerarchico n. 557/PAS/E/009864/10100 del 13/07/2016, notificato il 02/11/2016, emesso dal Ministero dell'Interno, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. -
Prefettura di Catanzaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Raffaele
Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze del ricorrente sono adeguatamente tutelabili
mediante una sollecita definizione della controversia di merito;

ritenuto che il ricorso inizialmente depositato non è costituito da un file in
formato pdf nativo, ma risulta depositato (a fronte del primo ricorso privo di
firma in formato digitale) un secondo ricorso con firma in formato digitale
ma non nativo pdf;

ritenuto, tuttavia, che da un tale vizio non derivino specifiche conseguenze di
carattere processuale, posto il deposito di ricorso notificato in forma digitale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
dispone che il ricorrente provveda a regolarizzare il ricorso depositato.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 19.7.2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017
con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO